

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 646 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **ESMA:** pubblica una dichiarazione sulla proroga del regime transitorio per i CSD di Paesi terzi
- ✓ **MiCA:** ESMA pubblica parere sui servizi relativi ad ART ed EMT non conformi al MiCA
- ✓ **MiCA:** AMLA pubblica il proprio contributo alla consultazione sulla revisione del MiCA
- ✓ **CCP:** ESMA pubblica una call for evidence sulla tokenizzazione delle garanzie delle controparti centrali
- ✓ **Greenwashing:** ESMA pubblica due note tematiche sulle dichiarazioni di sostenibilità

II. Normativa italiana

- ✓ **Regolamenti dei mercati e degli MTF:** Borsa Italiana pubblica le modifiche ai Regolamenti dei mercati e degli MTF
- ✓ **CRD VI:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato della Banca d'Italia recante le modifiche alla Circolare 288/2015

Imprese di Assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ **Solvency II:** EIOPA pubblica la Supervisory Statement sull'autorizzazione e vigilanza continuativa delle imprese di assicurazione e riassicurazione correlate a PE
- ✓ **IBIP:** EIOPA pubblica documento di consultazione sulla Supervisory Statement sulla vigilanza sulle vendite e sull'informativa precontrattuale degli IBIP

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ ESMA: PUBBLICA UNA DICHIARAZIONE SULLA PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO PER I CSD DI PAESI TERZI

In data 7 ottobre 2026, ESMA ha pubblicato una [dichiarazione](#) relativa alla prospettata estensione del periodo transitorio applicabile ai depositari centrali di titoli stabiliti in Paesi terzi (third-country central securities depositories, "CSD"), che prestano nell'Unione europea servizi notarili agli emittenti e servizi di gestione accentrata ai partecipanti in relazione a strumenti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato membro.

Ai sensi del regime attualmente vigente, i CSD di Paesi terzi che già prestano tali servizi possono continuare a operare fino all'adozione di una decisione sul loro riconoscimento oppure, se anteriore, fino al 17 gennaio 2027. Il pacchetto sull'integrazione dei mercati e sulla vigilanza (Market Integration and Supervision Package, "MISP") prevede l'estensione di tale periodo transitorio per ulteriori tre anni dalla propria entrata in vigore.

✓ MICA: ESMA PUBBLICA PARERE SUI SERVIZI RELATIVI AD ART ED EMT NON CONFORMI AL MICA

In data 8 ottobre 2026, ESMA ha pubblicato un [parere](#) rivolto alle autorità nazionali competenti in merito alla prestazione di servizi per le cripto-attività aventi ad oggetto asset-referenced token (ART) ed e-money token (EMT) che non soddisfano le condizioni previste dal Regolamento MiCA per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione nell'Unione europea.

In particolare, ESMA:

- ritiene che i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) non debbano prestare servizi aventi ad oggetto ART o EMT non conformi al MiCA, indipendentemente dal fatto che il singolo servizio costituisca, di per sé, un'offerta al pubblico o un'ammissione alla negoziazione;
- precisa che tale indicazione riguarda tutti i servizi per le cripto-attività, inclusi la gestione di piattaforme di negoziazione, lo scambio, l'esecuzione, la ricezione e trasmissione di ordini, il collocamento, la consulenza, il trasferimento, la custodia e la gestione di portafoglio;
- esclude che avvertenze, informative aggiuntive o dichiarazioni di presa d'atto da parte dei clienti siano sufficienti a compensare l'assenza delle tutele previste dal MiCA;
- richiede ai CASP di adottare presidi tecnici, contrattuali e organizzativi idonei a impedire ai clienti dell'UE di acquistare tali token, incrementare le posizioni esistenti o accedervi mediante i servizi offerti;
- invita le autorità nazionali a verificare l'esposizione dei CASP a tali token e a richiedere la relativa regolarizzazione quanto prima e, in ogni caso, entro tre mesi dalla pubblicazione del parere, ossia entro l'8 gennaio 2027.

✓ MICA: AMLA PUBBLICA IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLA CONSULTAZIONE SULLA REVISIONE DEL MICA

In data 8 ottobre 2026, AMLA ha pubblicato la propria [risposta](#) alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del Regolamento MiCA, formulando alcune proposte volte a rafforzare il quadro antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel mercato delle cripto-attività.

In particolare, AMLA propone di:

- introdurre requisiti specifici per le attività di staking, prestito e assunzione in prestito di cripto-attività, attualmente non disciplinate autonomamente dal MiCA;
- definire gli accordi DeFi e criteri comuni per individuare i soggetti che esercitano un controllo effettivo sulle relative attività;
- chiarire e uniformare nell'Unione europea il trattamento di ART ed EMT non autorizzati ai sensi del MiCA;
- valutare l'inclusione tra i soggetti obbligati AML/CFT degli emittenti di ART che emettono o rimborsano direttamente i token senza il coinvolgimento di un altro soggetto obbligato;
- integrare il regime di passaporto dei CASP con informazioni che consentano di distinguere tra operatività mediante stabilimento e libera prestazione di servizi;
- rafforzare trasparenza, cooperazione e scambio di informazioni per gli accordi relativi a stablecoin multi-emittente di Paesi terzi.

✓ CCP: ESMA PUBBLICA UNA CALL FOR EVIDENCE SULLA TOKENIZZAZIONE DELLE GARANZIE DELLE CONTROPARTI CENTRALI

In data 9 ottobre 2026, ESMA ha pubblicato una [call for evidence](#) sull'impiego di garanzie tokenizzate nell'ambito della compensazione centrale, al fine di valutare se, e a quali condizioni, tali garanzie possano essere utilizzate in modo sicuro ed efficace dalle controparti centrali dell'Unione europea (CCP).

In particolare, ESMA:

- individua due principali modelli operativi: i "digital twin", ossia rappresentazioni tokenizzate di attività detenute nelle infrastrutture tradizionali, e le attività native digitali, emesse, registrate e trasferite direttamente su una piattaforma DLT, ferma restando la possibile adozione di modelli ibridi;
- approfondisce i profili di certezza giuridica, segregazione e tutela dei clienti, opponibilità delle garanzie e definitività dei trasferimenti;
- valuta gli effetti su liquidità, haircut, resilienza operativa e rischi informatici, anche in condizioni di stress;
- analizza i rischi di concentrazione e frammentazione, nonché l'interoperabilità tra piattaforme tokenizzate e infrastrutture tradizionali;
- chiede se il quadro normativo vigente, tra cui EMIR, CSDR, DORA e MiCA, sia adeguato e sufficientemente neutrale sotto il profilo tecnologico.

Il termine per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 15 gennaio 2027.

✓ GREENWASHING: ESMA PUBBLICA DUE NOTE TEMATICHE SULLE DICHIARAZIONI DI SOSTENIBILITÀ

In data 12 ottobre 2026, ESMA ha pubblicato due note tematiche dedicate, rispettivamente, alle [dichiarazioni di impatto](#) e alle [dichiarazioni sulla transizione climatica](#), con l'obiettivo di contrastare il greenwashing e assicurare che le informazioni sulla sostenibilità siano chiare, corrette e non fuorvianti.

In particolare, ESMA:

1. con riferimento alle **dichiarazioni di impatto**:
 - richiede chiarezza su intenzionalità, addizionalità e misurabilità dell'impatto, distinguendo tra impatto generato dall'impresa o dal progetto e contributo effettivamente attribuibile all'investitore;
 - invita fondi ed emittenti obbligazionari a definire obiettivi, criteri di selezione e indicatori di impatto pertinenti, evitando dichiarazioni generiche, selettive o non supportate da una chiara teoria del cambiamento;
2. con riferimento alle **dichiarazioni sulla transizione climatica**:

- richiede di indicare chiaramente ambizioni, obiettivi, metriche, anno base, scadenze, tappe intermedie e metodologie utilizzate;
- sottolinea la necessità di illustrare la strategia e il piano d'azione adottati, nonché di rendicontare periodicamente i progressi, le eventuali deviazioni dagli obiettivi e le relative misure correttive.

I. Normativa Italiana

- ✓ REGOLAMENTI DEI MERCATI E DEGLI MTF: BORSA ITALIANA PUBBLICA LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI MERCATI E DEGLI MTF

In data 6 ottobre 2026, Borsa Italiana ha pubblicato tre avvisi ([n. 5119](#); [n. 51120](#) e [n. 51121](#)) recanti modifiche al Regolamento dei mercati, alle relative Istruzioni e ai Regolamenti degli MTF.

In particolare, le modifiche:

- estendono ad ABS e altri titoli di debito la procedura per il rilascio del giudizio di ammissibilità relativo a programmi di emissione sul mercato MOT;
- semplificano le procedure di ammissione, eliminando l'obbligo di trasmettere a Borsa Italiana l'accordo con l'agente di regolamento in caso di partecipazione indiretta al sistema di regolamento;
- eliminano il deposito del prospetto presso Consob quale requisito di validità del provvedimento di ammissione alla quotazione, fermo restando quanto previsto per le quote o azioni di OICR chiusi;
- aggiornano gli obblighi informativi degli emittenti, eliminando alcune dichiarazioni non più previste dal Regolamento Mercati Consob;
- aggiornano la disciplina di Euronext Derivatives Milan relativa alle proposte immesse nei giorni di scadenza dei derivati e consentono la cancellazione, senza previo avviso al mercato, delle serie call e put con stesso sottostante, scadenza e prezzo di esercizio, quando entrambe presentino open interest nullo;
- introducono maggiore flessibilità nel modello di post-trading del MOT, consentendo agli operatori, per le operazioni garantite, di scegliere un servizio di liquidazione diverso da quello indicato nell'avviso di inizio negoziazione, secondo i criteri stabiliti dalla controparte centrale.

Le modifiche entreranno in vigore il 19 ottobre 2026.

- ✓ CRD VI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL COMUNICATO DELLA BANCA D'ITALIA RECANTE LE MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 288/2015

In data 8 ottobre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il [Comunicato](#) della Banca d'Italia recante modifiche alla Circolare n. 288/2015, in materia di cessione di rapporti giuridici in blocco di maggiore rilevanza da parte degli intermediari finanziari.

L'intervento si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, che, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), ha modificato l'art. 58, comma 1, TUB, eliminando la possibilità per la Banca d'Italia di sottoporre ad autorizzazione le operazioni di maggiore rilevanza. Nelle more dell'aggiornamento della Circolare n. 288/2015, attualmente in consultazione pubblica, la Banca d'Italia è intervenuta sulla disciplina vigente, in linea con quanto previsto dall'art. 58-bis TUB.

In particolare, il provvedimento:

- abroga l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza, previsto dal Titolo V, Capitolo 3, della Circolare n. 288/2015;

- prevede che tali operazioni siano comunicate alla Banca d'Italia con congruo anticipo rispetto al loro compimento, fermo restando l'obbligo di comunicazione successiva nei casi attualmente previsti, nonché i poteri, anche di intervento, della Banca d'Italia;
- conferma, ai fini dell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere alla Banca d'Italia, l'applicazione delle disposizioni del Titolo V, Capitolo 3, della Circolare n. 288/2015.

Il provvedimento entra in vigore il 9 ottobre 2026.

Imprese di Assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ SOLVENCY II: EIOPA PUBBLICA LA SUPERVISORY STATEMENT SULL'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA CONTINUATIVA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE CORRELATE A PE

In data 6 ottobre 2026, EIOPA ha pubblicato un [Supervisory Statement](#) sull'autorizzazione e vigilanza continuativa delle imprese di assicurazione e riassicurazione correlate a fondi di private equity ("PE"), con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni qualificate, ai trasferimenti di portafoglio e alle fusioni.

In particolare, il documento richiede alle autorità di vigilanza di valutare:

- la coerenza del business plan dell'acquirente PE e del relativo orizzonte di investimento con gli obblighi di lungo termine dell'impresa verso gli assicurati,
- la trasparenza della struttura di acquisizione,
- l'indipendenza del sistema di governance dell'impresa per prevenire indebite influenze e conflitti di interesse e tutelare gli interessi degli assicurati,
- i rischi connessi all'allocazione degli attivi verso credito privato e altre attività alternative o illiquide, anche ai fini del requisito SCR (*Solvency Capital Requirement*),
- l'effettivo trasferimento del rischio nei contratti di riassicurazione e il livello di leva finanziaria utilizzato per finanziare l'acquisizione.

Infine, EIOPA invita le autorità di vigilanza a promuovere un dialogo preventivo con i potenziali acquirenti PE prima della notifica formale di acquisizione e di identificare misure per la mitigazione di eventuali rischi identificati.

- ✓ IBIP: EIOPA PUBBLICA DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SULLA SUPERVISORY STATEMENT SULLA VIGILANZA SULLE VENDITE E SULL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DEGLI IBIP

In data 8 ottobre 2026, EIOPA ha posto in consultazione la [bozza di Supervisory Statement](#) sulla vigilanza sui processi di vendita e sull'informativa precontrattuale dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP) ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD), del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

In particolare, nella Supervisory Statement, EIOPA chiede alle autorità di vigilanza:

- di valutare se l'informativa precontrattuale, nel complesso, sia idonea a supportare scelte informate, con attenzione a tempistica, presentazione, volume e granularità delle informazioni fornite,
- per le vendite assistite da consulenza, di verificare dell'effettivo allineamento della raccomandazione personalizzata alle esigenze, agli obiettivi e al profilo di rischio del cliente,
- di valutare le strutture di remunerazione e gli incentivi di imprese e intermediari, al fine di individuare eventuali conflitti di interesse pregiudizievole per i consumatori,
- di verificare l'adeguatezza dei controlli interni, dei sistemi di monitoraggio e degli assetti di governance di imprese e intermediari, anche tramite indicatori post-vendita quali reclami, recessi e riduzioni anticipate.

Il termine per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 4 gennaio 2027.